



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 258

Resoconti

Supplemento

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 9 febbraio 2010

INDICE

Commissioni permanenti

| | |
|---|--------|
| 10 ^a - Industria, commercio, turismo | Pag. 3 |
|---|--------|

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 9 febbraio 2010

121^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

La senatrice ARMATO (PD) critica la scelta del Governo di riprendere la produzione di energia elettrica da fonte nucleare giudicando tale scelta inutile, dispendiosa e dannosa per il Paese. Evidenzia che si tratta di una decisione adottata in contrasto con i principi del federalismo e lesiva della sfera di autonomia assegnata dalla Costituzione agli enti locali. Ricorda che nel 1987, mediante *referendum*, i cittadini avevano già fatto sentire la propria voce con un chiaro no al nucleare a tutela della salute dei cittadini e a salvaguardia dell'ambiente. In merito allo schema di decreto, critica l'assenza di adeguate risorse finanziarie per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, che impedirà a questo importante organismo di assolvere nel migliore dei modi i compiti affidati dalla legge sviluppo e dallo schema di decreto stesso. A tale riguardo, evidenzia come le competenze scientifiche attualmente presenti in Italia risalgono alla cosiddetta «stagione nucleare» che si è conclusa più di vent'anni fa. Ritiene,

pertanto, che il riavvio di un programma nucleare dovrà scontare questo divario che andrebbe invece colmato attraverso seri investimenti nella ricerca scientifica e nei programmi europei di sviluppo del nucleare di quarta generazione. Si sofferma, da ultimo, sull'assenza di un coinvolgimento delle popolazioni interessate dalla realizzazione delle future centrali nucleari nei procedimenti autorizzativi delineati dallo schema di decreto in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente CURSI dichiara chiusa la discussione.

Il relatore illustra quindi una proposta di parere favorevole, con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta.

Dopo un breve intervento del senatore GARRAFFA (*PD*), che si sofferma con toni critici su taluni aspetti del parere illustrato dal relatore, il senatore VETRELLA (*PdL*) auspica che il confronto parlamentare avvenga sui soli contenuti del provvedimento nel rispettoso confronto delle diverse posizioni.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) e la senatrice BUGNANO (*IdV*), a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, illustrano delle proposte di parere contrario, pubblicate in allegato al resoconto.

Il senatore ASTORE (*Misto*) ricorda il contenuto della proposta di parere contrario da lui presentata nel corso della seduta antimeridiana e ribadisce la necessità di escludere le aree sismiche dalla realizzazione di impianti nucleari.

La senatrice VICARI (*PdL*) si sofferma sull'importanza di escludere chiaramente che la realizzazione di centrali nucleari possa avvenire in aree a forte rischio sismico.

Dopo brevi interventi dei senatori GARRAFFA (*PD*) e PARAVIA (*PdL*), prende la parola il sottosegretario SAGLIA che, dopo aver sottolineato come l'argomento trattato meriti tutto l'approfondimento necessario, cui il Governo non si sottrae, rispettando ogni utile contributo al dibattito, assicura che la sismicità del territorio sarà uno dei principali punti che verranno esaminati dall'Agenzia per la sicurezza nucleare nelle valutazioni che dovrà effettuare nell'ambito dei procedimenti autorizzativi. A tale riguardo, assicura comunque che il Governo italiano intende escludere la realizzazione di centrali nucleari in aree caratterizzate da elevato rischio sismico, nonostante le moderne tecnologie, come dimostra l'esperienza del Giappone, consentano la realizzazione di impianti nucleari anche in tali zone. In relazione all'opportunità di sostituire, ovunque ricorra nello schema di decreto, l'espressione «misure compensative», ricorda come questa terminologia sia stata utilizzata nella delega contenuta nella legge

sviluppo e che quindi non è modificabile con il provvedimento in esame. Richiamata quindi l'attenzione sul tema dell'autorizzazione integrata ambientale, che, pur rientrando nella generale valutazione di impatto ambientale, potrebbe essere esclusa dalla mancanza di emissioni gassose da parte degli impianti in questione, assicura infine che lo schema di decreto risulta rispettoso del sistema delle autonomie delineato dalla Costituzione.

Dopo un breve intervento del senatore PISCITELLI (*PdL*) in relazione al tema dell'autorizzazione integrata ambientale, il presidente CURSI pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni, illustrata dal relatore, che, verificata la presenza del numero legale, è approvata dalla Commissione, in un testo risultante da una modifica al punto 9 (allegato al resoconto della seduta).

Risultano quindi precluse tutte le restanti proposte di parere contrario presentate.

La seduta termina alle ore 21,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 174**

La 10^a Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. Sarebbe opportuno sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «misure compensative» – che esprimono un particolare senso di negatività come se il «compenso» fosse connesso ad un danno – con un'espressione più positiva del tipo: «benefici» o «agevolazioni». Anche nel testo in più parti viene già utilizzato il termine benefici;

2. Nell'articolo 5 risulterebbe necessario fissare un termine (ad esempio 60 gg) per l'emanazione del decreto ivi previsto;

3. Nell'articolo 6, considerato che il soggetto sono «gli operatori di cui all'articolo 5», sarebbe opportuno chiarire sia che il MISE provvede all'analisi (almeno preliminare) dei requisiti soggettivi degli operatori, al fine di evitare possibili ricorsi, sia che il solo MISE acquisisce il programma di intervento degli operatori e poi provvede a trasmetterlo agli altri ministeri. Per ridurre i tempi e gli inutili passaggi burocratici sarebbe il caso di prevedere che l'operatore, nel presentare il programma di intervento, fornisca anche tutte le informazioni tecniche che serviranno all'Agenzia per la predisposizione del rapporto prescritto dall'articolo 7;

4. All'articolo 7 risulterebbe più opportuno prevedere che la richiesta all'Agenzia venga trasmessa dal MISE, mantenendo così una visione completa di tutto il procedimento. È altresì necessario prevedere in modo esplicito che l'Agenzia invia il proprio rapporto preliminare al MISE, che poi provvede a trasmetterlo agli altri ministeri. Anche in questo caso andrebbe introdotto il termine (che ad esempio potrebbe essere 90 gg.) entro il quale si deve completare la procedura;

5. Anche nell'articolo 8 il soggetto unico dovrebbe essere il MISE, di concerto con gli altri ministeri. Al comma 3 il periodo «tenendo conto delle osservazioni pervenute e motivando l'eventuale mancato accoglimento delle stesse.» andrebbe modificato come segue: «tenendo conto delle osservazioni pervenute, motivando l'eventuale mancato accoglimento delle stesse.»;

6. All'articolo 9, al comma 2, si ritiene illogica l'espressione: «popolazioni interessate» e quindi dovrebbe essere soppresso il termine: «interessate»;

7. All'articolo 10, al comma 1, andrebbe soppresso il periodo: «in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5», in relazione a quanto già previsto alla lettera a) del comma 3. Anche in questo caso sarebbe necessario

inserire una scadenza temporale (ad esempio 90 gg.), mentre la lettera g) andrebbe soppressa;

8. All'articolo 12, andrebbe inserita, dopo la parola: «titolo», l'altra: «per l'operatore»;

9. All'articolo 13, la parola: «proponente» deve essere sostituita con l'altra: «operatore». Al comma 2, lettera d) la parola: «strumenti» deve essere sostituita con l'altra: «atti». Anche qui andrebbe inserita una scadenza temporale, ad esempio 90 gg. Si segnala anche l'opportunità sia di specificare (comma 4) chi manda l'istanza all'Agenzia, sia di eliminare (comma 6), dopo attenta disamina, il riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in quanto non prevista dalle direttive comunitarie;

10. All'articolo 19, comma 3, risulta indispensabile escludere che la SOGIN sia l'unico soggetto a valutare i costi di disattivazione. Si propone quindi di prevedere una valutazione terza (anche eventualmente di congruità) attraverso un'apposita divisione dell'Agenzia che segua la vita dell'impianto;

11. All'articolo 20, si suggerisce di prevedere una valutazione periodica dell'ammontare economico totale necessario anche durante la vita dell'impianto.

12. Prendendo spunto dall'articolo 21, comma 4, si suggerisce che tutti gli oneri aggiuntivi, previsti in varie parti del decreto, che ricadono sull'operatore vengano inseriti esplicitamente nell'articolo che tratta degli obblighi;

13. All'articolo 22, comma 2, lettera a), va chiarito il periodo di corresponsione del beneficio economico, in quanto non si comprende se l'ammontare previsto è totale da dividere negli anni ovvero – come dovrebbe essere – è annuale. Al comma 6, si suggerisce poi di eliminare i concetti negativi associati ad espressioni come «salute della popolazione» e «tutela dell'ambiente», chiarendo invece che i benefici sono di natura sociale, ambientale, culturale;

14. All'articolo 24 risulta fondamentale colmare il vuoto esistente nel decreto tra i tempi dello stoccaggio temporaneo da parte dell'operatore e quelli della messa in funzione del deposito nazionale. Infatti, in mancanza, vi sarebbe una indeterminazione che non consentirebbe all'operatore di completare la proposta industriale o, comunque, si darebbe adito a costosi contenziosi per lo Stato;

15. All'articolo 30, si suggerisce di dividere la parte transitoria (quando non esiste ancora l'operatore), da quella a regime, lasciando allo Stato la definizione e la copertura finanziaria nella fase transitoria e a carico degli operatori la fase a regime attraverso la messa a punto di un completo programma di informazione.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO,
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI
GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 174**

La 10^a Commissione Industria, Commercio, Turismo,

in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative (A.G. 174),

premessi che:

– lo schema di decreto in esame costituisce attuazione dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» con il quale il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore di tale legge (e quindi entro il 15 febbraio 2010) uno o più decreti legislativi di riassetto normativo relativi alla disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e dei rifiuti radioattivi e della definizione delle misure compensative in favore delle popolazioni interessate;

– il rilancio del nucleare rappresenta l'obiettivo principale della «Strategia energetica nazionale» promossa dall'attuale Governo. Intesa, infatti, come strumento di indirizzo e programmazione energetica a carattere generale la suddetta «Strategia», delineata dall'art. 7 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, contempla la realizzazione sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare e la promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione. In linea con la citata «Strategia energetica nazionale», il citato articolo 25 della legge 99/2009, reca una delega al Governo per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare. Quale autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza nel settore nucleare viene istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. Per la promozione dell'innovazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nu-

ciare di nuova generazione, la suddetta legge contempla la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo. Si rammenta, infine, che il Ministro dello Sviluppo Economico, Scajola, ha riferito alle Commissioni riunite X Camera e 10ª Senato, nella seduta dell'11 marzo 2009, in merito ai contenuti del Protocollo di Accordo, firmato durante il vertice di Villa Madama del 24 febbraio 2009, tra i Governi italiano e francese sulla cooperazione nel settore dell'energia nucleare. Grazie a tale accordo il progetto nucleare italiano potrà avvalersi della esperienza della Francia la cui dotazione di centrali nucleari attive è la più consistente a livello europeo. Il Protocollo, avente carattere di «accordo-quadro», rimette a successivi accordi operativi la definizione dei singoli aspetti concreti della cooperazione tra i due Stati ed inoltre lascia impregiudicata la scelta delle tipologie di impianti nucleari da realizzare nel territorio nazionale e non contiene clausole che introducono vincoli di «esclusiva»;

rilevato che:

– il nostro Paese, a seguito del referendum del 7 e dell'8 novembre 1987, ha espresso la propria contrarietà rispetto l'uso di energia proveniente da fonte nucleare. Pur tuttavia, l'Italia non può considerarsi ancora un paese denuclearizzato, visto che il problema dello smantellamento delle centrali e dello smaltimento dei prodotti o rifiuti radioattivi è ancora presente nel nostro territorio nazionale. Le competenze in materia sono state rimesse o sono svolte attualmente da vari soggetti, tra i quali il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici (APAT), il Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari, il Dipartimento della protezione civile, varie Commissioni tecnico-scientifiche, il CIPE;

– l'attuale Governo, in controtendenza rispetto agli Stati Uniti d'America e molti altri Paesi europei come la Germania e la Spagna, ha deciso di fondare parte della propria politica economica per il rilancio produttivo sul ritorno alla produzione di energia da fonte nucleare, con l'obiettivo precipuo di produrre il 25% dell'energia elettrica dall'atomo;

– i problemi collegati al nucleare, sono purtroppo ancora ad oggi irrisolti: problemi come l'approvvigionamento dell'uranio, la gestione delle scorie radioattive, gli altissimi costi. I costi del KWh nucleare imputabili all'investimento, all'esercizio e alla manutenzione sono enormemente superiori a qualunque altra fonte di produzione di energia. La tecnologia nucleare esistente, sulla quale l'attuale Governo sta puntando con decisione, è quella di terza generazione, ossia una tecnologia che risale agli anni sessanta. Le ricerche in questo campo prevedono ancora 10-20 anni di tempo necessari per arrivare alla cosiddetta tecnologia di IV generazione, ossia quella che potrà dare risposte convincenti ai problemi suddetti, a cominciare da quello della sicurezza. In pratica il nostro Paese rischia di vedere

entrare in funzione le proprie centrali nucleari, appena prima la probabile disponibilità dei nuovi reattori di quarta generazione; e poiché la vita media di un impianto nucleare è di circa 60 anni, l'Italia rischierebbe di trovarsi per oltre 50 anni con impianti meno sicuri e obsoleti. I tempi attuali indicano, nella migliore delle ipotesi, in ben oltre 10 anni i tempi minimi per l'entrata in funzione degli impianti suddetti. Nell'efficiente Finlandia, infatti, dove il consenso al nucleare è maggioranza, ed esistono già 5 centrali, i tempi fra l'avvio del dibattito su un nuovo reattore e la posa della prima pietra, si sono allungati ad otto anni, rispetto ai cinque anni programmati, mentre i costi sono già lievitati dai 3 miliardi di euro previsti a circa 4,5 miliardi. Il presunto basso costo del kWh da nucleare è quasi esclusivamente dovuto in tutto il mondo dall'intervento dello Stato nella chiusura del ciclo del combustibile nucleare (costi per lo smaltimento definitivo delle scorie e per lo smantellamento delle centrali). In conseguenza di ciò la scelta nucleare ostacola il perseguimento degli obiettivi di diffusione delle fonti rinnovabili, innovazione tecnologica ed efficienza energetica. Sotto tale profilo si osserva che l'Agenzia internazionale per l'energia ha calcolato che dal 1992 al 2005 nei Paesi OCSE il nucleare da fissione ha usufruito del 46% degli investimenti in ricerca e sviluppo, quello da fusione del 12%, mentre alle rinnovabili è stato destinato l'11%. Nel nostro Paese, peraltro, alla fine dell'anno scadranno gli incentivi attualmente vigenti per le fonti rinnovabili, con il serio rischio di veder conseguentemente dirottare parte importante delle risorse pubbliche su una costosa e, in parte, già obsoleta tecnologia nucleare che si intende importare dall'estero. E' peraltro irrealistico, per problemi non solo ambientali ed economico-finanziari, ma anche tecnici, l'obiettivo di Enel ed Edison di coprire il 15-20% del fabbisogno elettrico dell'Italia con il nucleare. Bisognerebbe, infatti, realizzare 10-15 centrali entro quella data, tenendo presente che il primo impianto entrerebbe in funzione tra almeno 10 anni, in una situazione in cui ancora non è stata data oggettiva soluzione al problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi del nostro Paese (secondo l'inventario APAT: 25 mila metri cubi di rifiuti, 250 t di combustibile irraggiato - pari al 99% della radioattività presente nel nostro Paese -, a cui vanno sommati i circa 1500 metri cubi prodotti annualmente da ricerca, medicina e industria e i circa 80-90 mila metri cubi derivanti dallo smantellamento dalle 4 centrali e degli impianti del ciclo del combustibile). Infine, bisogna ricordare che i tempi di realizzazione di una nuova centrale nucleare non possono essere compresi in un periodo più breve di 12 anni (come dimostra l'esperienza dell'unica nuova centrale europea in costruzione in Finlandia) e che se proprio si dovesse perseguire questo obiettivo, l'unica, eventuale possibilità sarebbe quella di scegliere la tecnologia del nucleare di quarta generazione che, pur non risolvendo i problemi di fondo, viene ritenuta come l'unica in grado di garantire maggiore efficienza, minore produzione di scorie, impossibilità di impiego delle scorie negli usi bellici;

- in data 22 dicembre 2009 la Commissione Europea ha presentato un documento di lavoro (SEC (2009) 1654) contenente i dati relativi al-

l'uso di risorse finanziarie destinate alle attività di smantellamento degli impianti nucleari (*decommissioning*) secondo il quale, in Italia, i costi (calcolati nel 2004) per lo smantellamento di tutti gli impianti nucleari (esclusi quelli provenienti dal centro di ricerca ISPRA) da realizzare entro il 2024, è valutato in circa 4 miliardi di euro, esclusi i costi per lo smaltimento dei rifiuti ad alta attività e del combustibile esaurito non calcolabili in assenza di un sito definitivo di stoccaggio.

– nel periodo in cui il Parlamento italiano approvava la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», il c.d. «Collegato Energia», alcune agenzie ONU presentavano alla Conferenza «World Financial and Economic Crisis and its Impact on Development», tenutasi a New York, una dichiarazione in cui veniva evidenziato quanto l'attuale crisi economica e finanziaria fosse in attesa di una risposta collettiva della comunità mondiale e come la *green economy* potesse costituire l'unica reale via d'uscita. In particolare, le agenzie ONU, capeggiate da Achim Steiner, direttore esecutivo del Programma ONU per l'Ambiente (UNEP) si sono pronunciate a favore di una transizione verso «meno carbonio» ed a sostegno di un'economia verde capace di fornire molteplici opportunità economiche, sociali ed ambientali. Nella dichiarazione si legge che «investire i fondi di rilancio economico in settori quali le tecnologie energetiche efficienti, le energie rinnovabili, i trasporti pubblici, l'agricoltura sostenibile, il turismo rispettoso dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, soprattutto gli ecosistemi e la biodiversità, riflette la convinzione che l'economia verde può creare delle nuove industrie dinamiche, dei posti di lavoro di qualità, generare crescita e guadagni, attenuando allo stesso tempo gli effetti dei cambiamenti climatici ed arrestando il declino della biodiversità». Anche l'economista Nicholas Stern ha invitato i governi a spendere circa 400 miliardi di dollari in un'azione di contrasto della recessione economica che punti sull'efficienza energetica. La Spagna ha risposto positivamente ed ha ribaltato la propria situazione di dipendenza energetica dall'esterno, arrivando a produrre un quantitativo di energia pari al 50,1% attraverso lo sfruttamento di fonti rinnovabili. Inoltre, la Germania ha recentemente investito – luglio 2009 – nel c.d. Progetto «Desertec» 400 miliardi di euro per la realizzazione di progetti destinati alla produzione di energia con tecnologia solare a ciclo termodinamico;

considerato che:

– lo schema di decreto in esame presenta rilevanti criticità sotto molteplici profili che vanno dal rispetto delle competenze legislative costituzionalmente riconosciute, alle garanzie per i livelli di sicurezza a tutela delle popolazioni, dai costi all'eccesso di delega legislativa, al rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di appalti e tutela della concorrenza;

I

sotto il profilo del rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute e della necessità dell'intesa fra lo Stato e le Regioni ai fini della costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, si osserva che:

– a prescindere da qualsiasi convinzione sull'opportunità di avviare o meno un programma di realizzazione di nuove centrali nucleari in Italia, quello che appare molto grave è che *l'iter* previsto – sia dalla legge n. 99 del 2009 sia dallo schema di decreto legislativo in esame – per la realizzazione delle centrali possa arrivare a scavalcare completamente territorio, Regioni ed Enti locali, ponendosi palesemente in contrasto con il Titolo V della Costituzione e specificamente con il rispetto dei poteri concorrenti delle Regioni riguardanti la produzione dell'energia e il governo del territorio, di cui all'art. 117 della Costituzione; con il principio di leale collaborazione, di cui all'art. 118 Cost. e con l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 120 Cost., disposizioni già richiamate in numerose pronunce della Corte costituzionale in materia energetica;

– con riferimento agli articoli 25 – 29 della l. n. 99/2009 si osserva che i ricorsi presentati dalle Regioni avverso tali disposizioni (12 sino ad oggi e segnatamente la Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Molise che insieme rappresentano circa il 60 per cento del territorio nazionale) si concentrano soprattutto sul dettato del secondo comma dell'art. 25 della legge n. 99/2009, che delinea i principi e i criteri direttivi cui i decreti delegati dovranno conformarsi. Ancora più in particolare, uno dei nodi cruciali delle doglianze mosse dalle Regioni sembra proprio essere quello di non aver riservato uno spazio specificamente dedicato (e diverso dal richiamo alla conferenza unificata) alle intese tra lo Stato e la singola regione interessata, o meglio di non aver tenuto nella giusta e dovuta considerazione la necessità del raggiungimento di un'intesa con la regione interessata. Al riguardo occorre ricordare che nella sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 2005 in materia di ricorsi promossi dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento avverso numerose disposizioni del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale (convertito con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003), e della legge di riordino del settore energetico (legge 23 agosto 2004, n. 239), il filo conduttore è stato la ricognizione, ai sensi dei principi affermati nella precedente sentenza n. 6/2004, dei requisiti necessari ad assicurare in concreto la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione. In questa ottica, la Corte ha dichiarato incostituzionali numerose disposizioni del D.L. n. 239/2003, per la parte in cui non viene previsto che i poteri attribuiti agli organi statali debbano essere esercitati d'intesa, a seconda dei casi, con la Conferenza Unificata Stato Regioni e Stato-città, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, oppure direttamente con

le Regioni e le Province interessate. Particolare rilievo assume poi la definizione da parte della Corte delle caratteristiche che le intese in questione debbono assumere, con la sottolineatura del carattere necessariamente paritario delle stesse. In un passo della motivazione della sentenza si legge che: «Nell'attuale situazione, infatti, come questa Corte ha più volte ribadito a partire dalla sentenza n. 303 del 2003 (cfr., da ultimo, le sentenze n. 242 e n. 285 del 2005), tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la «chiamata in sussidiarietà» di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese «in senso forte», ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In questi casi, pertanto, deve escludersi che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l'unico attore di una fattispecie che, viceversa, non può strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale. L'esigenza che il conseguimento di queste intese sia non solo ricercato in termini effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato per evitare situazioni di stallo, potrà certamente ispirare l'opportuna individuazione, sul piano legislativo, di procedure parzialmente innovative volte a favorire l'adozione dell'atto finale nei casi in cui siano insorte difficoltà a conseguire l'intesa, ma tali procedure non potranno in ogni caso prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte. E nei casi limite di mancato raggiungimento dell'intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni». Accogliendo quando affermato dalla Corte nel 2005, i ricorsi presentati dalle Regioni hanno richiamato l'illegittimità costituzionale *in primis* della lettera g) dell'art. 25, comma 2, in virtù della quale la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita vengono considerati attività «di preminente interesse statale» e, come tali, soggetti ad autorizzazione unica rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata. Tale autorizzazione unica, che consegue a un procedimento cui partecipano le amministrazioni interessate, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, sostituendo ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nullaosta, atto di assenso e atto amministrativo comunque denominati, fatta eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS), cui si deve obbligatoriamente ottemperare (art. 25, comma 2, lettera h). E ciò in quanto né la lettera g) né la lettera h) prevedono che sull'autorizzazione, per i profili

attinenti alla localizzazione e alle caratteristiche dell'impianto, sia richiesta l'intesa della Regione interessata. La maggior parte dei ricorsi chiamano in causa anche quanto disposto nelle altre lettere del medesimo articolo, in particolare alla lettera *a*) e alla lettera *f*). Entro i termini di cui alla lettera *a*) il Governo dovrà prevedere la «possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione», senza prevedere alcuna partecipazione della Regione interessata né della Conferenza unificata. Ai sensi della lettera *f*), il Governo, in sede di esercizio della delega, dovrà determinare le modalità di esercizio del suo potere sostitutivo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione. Va altresì sottolineato che il successivo art. 26 della legge n. 99/2009 – anch'esso oggetto del vaglio di costituzionalità nel ricorso di alcune regioni – assegna nuovamente al Governo, e segnatamente al CIPE, il compito di definire con apposita delibera, sempre nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega e previo parere della Conferenza unificata, le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale;

– il ruolo assegnato alle Regioni dalla legge n. 99/2009 è insufficientemente tutelato, né lo schema di decreto in esame che ne costituisce attuazione riesce a risolvere l'annosa questione relativa alla necessità dell'intesa con le Regioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari. Nel testo dello schema di decreto, infatti, sono previste ipotesi di intesa con le singole Regioni:

- 1) nel procedimento che si conclude con la certificazione del sito (art. 11, commi 4, 5, 6);
- 2) nell'articolo relativo alla localizzazione del Parco Tecnologico (articolo 26 comma 8);
- 3) in sede di conferenza di servizi per il conseguimento da parte dell'operatore dell'autorizzazione unica (art. 13 comma 11)

Pur tuttavia, nei primi due casi (nel procedimento che si conclude con la certificazione del sito e nell'articolo relativo alla localizzazione del Parco Tecnologico) se non ricorre l'intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Regione, essa può realizzarsi in sede di Comitato interistituzionale, il quale è esteso ad una componente paritaria della Regione. Nel caso in cui non sia raggiunta l'intesa, si «provvede» con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della Regione interessata. In buona sostanza è stato riprodotto il principio contenuto nel nuovo testo dell'articolo 1-*sexies*, comma 4-*bis* del Decreto-Legge 29 agosto 2003, n. 239 (Legge 27 ottobre 2003, n. 290) come modificato dall'articolo 27, comma 24 della legge 99 del 2009 (*Collegato Energia*). Il problema è che il comma 4-*bis*, nel suo testo originario, era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla già citata sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 2005, in quanto prevedeva un «potere sostitutivo» sta-

tale in caso di mancata intesa con la Regione, ed il nuovo testo, contenuto nella citata legge n. 99/09, sotto tale profilo, non sembra sanare in nulla i profili di incostituzionalità rilevati dalla Corte sul testo originario. Per altro, la partecipazione del Presidente della Regione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri non offre idonee garanzie per il superamento di tale problema. Nell'ultimo caso, qualora in sede di Conferenza di servizi non venga raggiunta la necessaria intesa dell'ente locale, il superamento del dissenso avviene attraverso l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa e, decorso inutilmente tale termine, è il Consiglio dei Ministri (in una riunione in cui partecipa anche il Presidente della Regione interessata) che nomina un commissario *ad acta*. Questa disposizione sembra riconducibile all'ipotesi procedurale di cui all'articolo 120 della Costituzione, sebbene l'articolo 120 Cost. non venga citato;

– per l'attuale Governo, dunque, non rileva minimamente il fatto che 11 Regioni italiane abbiano impugnato la legge n. 99/09 innanzi alla Corte Costituzionale e che altre, come il Veneto, la Sicilia e la Sardegna, pur non ricorrendo formalmente, abbiano manifestato la contrarietà ad ospitare centrali nucleari sul proprio territorio, né tantomeno che la Conferenza delle Regioni abbia approvato a maggioranza un parere negativo sullo schema di decreto legislativo in attesa di esprimersi in sede di Conferenza Unificata. Per altro, qualora la Consulta dovesse accogliere i ricorsi regionali, tutto lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'art. 25 della legge n. 99/2009 – ovvero lo schema di decreto in esame – risulterebbe viziato di illegittimità costituzionale. Si evidenzia infine che la Regione Puglia, ha adottato recentemente una legge, la n. 30 del 4 dicembre 2009 «Disposizioni in materia di energia nucleare» che vieta l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare e di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e che a riguardo, il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale proprio le leggi regionali di Puglia, oltre che di Campania (l. n. 2/2010) e Basilicata (l. n. 1/2010);

– va altresì considerato che nel citato parere negativo espresso dalla Conferenza delle regioni, oltre alle criticità afferenti agli articoli 2, 3, 8, 11, 21, 24, 26, 33, si ribadisce che risulta pregiudiziale, per qualsiasi ulteriore sviluppo del programma nucleare, risolvere le problematiche costituzionali di cui agli articoli 11 (certificazione dei siti), 13 (Autorizzazione unica per gli impianti nucleari) e 26 (autorizzazione unica per il deposito nazionale) in cui viene prevista la possibilità che il Governo possa superare la mancata intesa della singola Regione, in relazione anche agli articoli 25 e 26 della legge 99/2009. Tali previsioni, in palese contrasto con la lettera dell'art. 120 della Costituzione, dovrebbero essere sostituite da differenti procedure che permettano di risolvere gli eventuali contrasti istituzionali con forme concertative non lesive delle prerogative costituzionali delle regioni;

– al contrario, nonostante la necessità, ribadita dalla Corte Costituzionale, di una intesa forte bilaterale con le Regioni, anche con riguardo alle modalità di perfezionamento della decisione, in mancanza dell’Intesa con la regione, lo schema di decreto in esame non segue neppure la procedura prevista dal comma 6 dall’art. 165 del D.Lgs. n. 163/2006 riguardante l’approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture strategiche;

II

sotto il profilo delle garanzie per i livelli di sicurezza a tutela popolazioni, si osserva che:

– lo schema di decreto in esame contiene un insieme di misure relative ai controlli di sicurezza e di radioprotezione i cui costi indiretti e diretti sono accollati al c.d. titolare dell’autorizzazione unica alla costruzione degli impianti nucleari, ovvero a un privato (si veda ad esempio l’articolo 14 comma 2 dove si prevedono gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione). Eppure, neanche lo Stato, nel nostro Paese, è mai riuscito sino ad oggi ad attuare le norme comunitarie in materia di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, per cui non si comprende con quali strumenti potrebbe riuscirci oggettivamente un privato. L’Autorità per la sicurezza nucleare non può rappresentare un’idonea garanzia a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, tanto più che tale organismo non si configura neppure come un’Autorità amministrativa indipendente visto che i suoi membri sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dello sviluppo Economico e dal Ministro dell’Ambiente. Sotto tale profilo appare utile ricordare che il 5 luglio 2005 la Commissione Europea ha inviato all’Italia un parere motivato per essere venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 96/29/Euratom, che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti e dalla direttiva 89/618/Euratom, concernente l’informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva. La Commissione, in particolare, ha contestato all’Italia di non aver adottato i decreti di attuazione necessari a garantire un’effettiva applicazione delle due direttive in esame. Il Governo italiano, dunque, non ottempera agli obblighi comunitari in materia di sicurezza, ma pretende di poter garantire addirittura «elevati livelli di sicurezza» attraverso le disposizioni contenute nello schema di decreto in esame;

– la delega prevista alla lettera *b*) dell’art. 25 della legge n. 99/2009 relativa alla definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, al fine di garantire la tutela della salute della popolazione e dell’ambiente, risulta essere stata esercitata in maniera ambigua nella predisposizione dello schema di decreto. L’articolo 8 dello schema di decreto infatti definisce le caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti, inserendo parametri quali la popolazione e i fattori economici; la qualità del-

l'aria; l'idrologia e le risorse idriche; i fattori climatici; la biodiversità; la geofisica e la geologia; il valore paesaggistico; il valore architettonico-storico; l'accessibilità; la sismo-tettonica; la distanza dalle aree abitate e da infrastrutture di trasporto; la strategicità dell'area per il sistema energetico e le caratteristiche della rete elettrica; i rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante. Senza voler soffermarsi analiticamente su ciascun indicatore, basterà semplicemente ricordare che il valore del patrimonio architettonico e artistico italiano non ha eguali e che la maggior parte del territorio italiano è soggetto a rischio sismico e quindi non idoneo a ricevere impianti nucleari né a smaltire le scorie. Né sono numerose le aree che dispongono dell'ingente quantità d'acqua occorrente al funzionamento dei reattori nucleari, perché la portata dei fiumi italiani è generalmente insufficiente e le zone costiere, dove potrebbe essere utilizzata l'acqua del mare, sono spesso congestionate da insediamenti urbani e turistici, scarsamente compatibili con impianti nucleari. Le centrali nucleari francesi usano il 40% delle risorse idriche consumate su tutto il territorio nazionale. Secondo uno studio del 2007 pubblicato negli Stati Uniti *dall'Union of concerned scientist*, in media per un reattore di 1000 MW servono oltre 2,5 milioni di metri cubi di acqua al giorno: una quantità troppo rilevante per l'Italia. Anche la questione delle infrastrutture e dell'accessibilità ai siti è centrale, vista la delicatezza delle operazioni di trasporto dei rifiuti al Deposito nazionale di cui all'art. 14 dell'Atto Governo n. 174. In Francia il trasposto di materiale nucleare va su treni speciali, scortati dalla polizia: il nostro sistema infrastrutturale non è evidentemente in grado di assicurare la sicurezza di una tale operazione. L'articolo 8 può essere letto dunque in due modi: ingenuamente, come l'articolo contenente l'elenco degli indicatori di sicurezza per la scelta delle aree idonee; oppure realisticamente, come obbligo, scomodo, di dare attuazione a quanto disposto all'art. 25, comma 2, lettera b), della legge n. 99/2009 – tra l'altro, frutto di un emendamento proposto dal Gruppo IdV presso il Senato della Repubblica – senza la volontà poi di seguire quanto prescritto, se è vero che l'elenco semi-ufficiale dei luoghi prescelti esisterebbe già. Agli inizi del mese di gennaio 2010, infatti, Milano Finanza ha pubblicato la lista dei probabili siti: Montalto di Castro (Viterbo), Borgo Sabotino (Lattina), Garigliano (Caserta), Trino Vercellese (Vercelli), Caorso (Piacenza), Oristano, Palma (Agrigento), Monfalcone (Gorizia). Sempre restando in tema di sicurezza, l'art. 14 pone in capo al titolare dell'autorizzazione unica, di cui all'art. 13, la responsabilità in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione. La responsabilità si estende ai controlli sulla sicurezza degli impianti; alla formazione dei lavoratori dell'impianto; all'osservanza delle prescrizioni dell'Agenzia per la sicurezza nucleare in materia di sicurezza, con particolare riguardo alla costruzione e all'esercizio degli impianti; all'attuazione delle operazioni di informazione diffusa e capillare per le popolazioni. Spetta sempre al titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, la valutazione e la verifica periodica, nonché il costante miglioramento, della sicurezza nucleare dell'impianto e di misure per la prevenzione di incidenti. Il ruolo e le respon-

sabilità attribuiti ai titolari delle autorizzazioni appare tuttavia senza dubbio spropositato, nella misura in cui lo Stato lascia la questione della sicurezza degli impianti, di chi vi lavora e di chi vive in quelle aree ad un soggetto privato, limitandosi ad imporre l'obbligo di trasmettere all'Agenzia per la sicurezza nucleare con la massima tempestività le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento. Inoltre, il titolare dell'autorizzazione unica, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio degli impianti, deve trasmettere un rapporto contenente dati ed informazioni utili al monitoraggio soprattutto ai fini della sicurezza (articolo 15).

– sotto il profilo strettamente ambientale, lo schema di decreto de quo avrebbe dovuto valutare con maggiore attenzione il rischio della contaminazione radioattiva cui sarebbero inevitabilmente esposti non soltanto i lavoratori impiegati nelle centrali nucleari e le popolazioni residenti in territori limitrofi, ma anche le cosiddette matrici ambientali (acqua, suolo, aria) e gli alimenti. Sarebbe stata pertanto necessaria la predisposizione di adeguate misure di valutazione e di prevenzione del rischio di contaminazione;

– lo schema di decreto in titolo si rivela altresì contraddittorio in più punti. Ad esempio, in base all'articolo 13, lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti dovrebbe aver luogo in strutture ubicate nello stesso sito direttamente connesse con l'impianto nucleare, mentre l'articolo 18 prevede che il titolare dell'autorizzazione unica provveda al trattamento, al condizionamento e allo smaltimento dei rifiuti nonché al riprocessamento e/o immagazzinamento del combustibile irraggiato presso il Deposito nazionale. Appare quindi evidente l'impossibilità di avviare la costruzione di nuovi impianti prima di aver localizzato e portato a costruzione il deposito stesso;

– inoltre, lo schema di decreto in esame, nel prevedere all'articolo 3, comma 1, l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del documento definito «Strategia nucleare» con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione delle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare, contrasta con la disciplina in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE e al D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, nella misura in cui non si prevede la sottoposizione del programma al procedimento di valutazione ambientale strategico prima dell'adozione della suddetta «Strategia»;

– con riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica, la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee per la localizzazione del Deposito nazionale nell'ambito del Parco tecnologico, di cui all'art. 24 dello stesso AG, non risulta essere sottoposta a VAS, mentre, in riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale al comma 7 dell'art. 13 dell'AG 174 si stabilisce che la Commissione VIA non duplica le valutazioni da essa già effettuate in sede di VAS. Questa affermazione è priva di senso

logico perché, come è noto, la VAS è una procedura speciale aperta che riguarda l'esame di piani o programmi, mentre la procedura di VIA è una procedura sul singolo progetto che si conclude con un giudizio di compatibilità ambientale. Inoltre, c'è anche da dire che questa disposizione è in aperto contrasto con la Direttiva comunitaria 2001/42/CE che all'art. 11 paragrafo 1, stabilisce chiaramente come la VAS lascia impregiudicate le disposizioni della Direttiva 85/337/CEE in materia di VIA;

– da ultimo, appare ancora molto grave il fatto che lo schema di decreto legislativo in esame, invece di individuare i siti dove ubicare le centrali nucleari come invece avrebbe dovuto fare in virtù della legge delega, si preoccupa di ottenere il consenso della popolazione italiana attraverso l'enfaticizzazione del beneficio economico, le c.d. «misure compensative», in favore dei residenti e degli enti locali. Peraltro, al comma 1 dell'art. 21 dell'AG 174 riguardante l'istituzione del «Comitato di confronto e trasparenza» si parla solo ed esclusivamente di impianti (così come vengono definiti all'art. 2, c. 1, lettera e) dello stesso A.G. e non c'è alcun riferimento al Parco tecnologico e Deposito nazionale;

III

sotto il profilo dei costi economici si osserva che:

– l'industria nucleare civile ha oltre cinquanta anni. Dopo un così lungo periodo non vi è stato un miglioramento nelle tecnologie e nell'esperienza e risultati di una maggiore convenienza economica. Il tanto pubblicizzato «Rinascimento nucleare» presuppone che i nuovi impianti vengano costruiti in maniera più economica rispetto alle alternative esistenti, sia in termini di tempo che di costi, che funzioneranno in maniera più attendibile e che i costi degli obblighi a lungo termine – come lo smaltimento dei rifiuti e di smantellamento a fine vita – si stabilizzeranno. Tuttavia l'industria nucleare, nonostante affermi il contrario, sta affrontando grandi problemi di costi che crescono vertiginosamente, di ritardi nella costruzione degli impianti, di scarsa sicurezza e, soprattutto, di una crisi nella domanda globale di tecnologia nucleare. Uno studio condotto dal Consiglio Mondiale dell'Energia (WEC) ha mostrato che in tutto il mondo i tempi di costruzione per i reattori nucleari sono aumentati dai 66 mesi a 116 mesi tra il 1995 e il 2000. L'aumento dei tempi di costruzione è sintomatico di una serie di problemi, tra i quali la gestione della costruzione di reattori sempre più complessi. Il progetto di costruzione del reattore Oikiluoto, in Finlandia, in poco tempo è diventato un esempio di tutto ciò che può andare storto in termini economici con la costruzione di nuovi impianti nucleari. Ha dimostrato i problemi chiave di ritardi di costruzione legati ad aspetti di sicurezza, agli aumenti eccessivi di costi, come pure emerge un serio dubbio di sussidi di stato nascosti che stanno ora affrontando diverse accuse sul piano legale. Nel dicembre del 2006, dopo soli 16 mesi di costruzione, la francese Areva ha annunciato che il reattore era già indietro di 18 mesi rispetto al programma;

– tutto questo comporta un investimento che definire ingente è inappropriato e che mette in risalto la questione della reale possibilità di copertura finanziaria per chi gestirà la realizzazione del programma nucleare, ossia l'ENEL, ossia, per metà, lo Stato italiano. Al riguardo occorre tenere presente che all'articolo 13, secondo comma, lo schema di decreto de quo, nel regolare l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione del proponente, prevede che l'istanza da presentare al Ministero dello Sviluppo economico per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e per lo stoccaggio del combustibile irradiato e dei rifiuti radioattivi contenga la documentazione relativa alla garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalla normativa in materia di responsabilità civile derivante dall'impiego pacifico del nucleare; la documentazione attestante la sussistenza di strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica, la stima aggiornata dell'ammontare dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 22, a titolo di misure compensative per le persone residenti e le imprese operanti nel territorio circostante. I costi imprevedibili e esorbitanti del nucleare potrebbero richiedere, secondo quanto avanzato dall'ENEL, la fissazione di una tariffa minima per la vendita dell'elettricità in modo da assicurare le banche coinvolte in tale operazione. Una richiesta, quest'ultima, palesemente contraria al mercato e agli interessi di consumatori ed aziende;

– secondo un recente rapporto di Citigroup il costo dell'energia prodotta dalle centrali potrebbe salire oltre i 70 euro ogni mille kilowattora, a fronte di una stima del Governo italiano che si attesta sui 40 euro. Altrettanta incertezza si rileva sul costo di ciascun reattore nucleare, che secondo Citigroup si colloca tra i 5 miliardi e i 6 miliardi di euro. L'Enel nel 2008 ipotizzava un costo di 3-3,5 miliardi di euro per reattore mentre le stime più recenti fanno riferimento a costi oltre 4 miliardi di euro a reattore, mentre Areva ha dichiarato che i costi del citato reattore di Olkiluoto saranno resi noti solo alla fine della costruzione;

– con riferimento ai benefici per il sistema produttivo italiano, si rileva che la tecnologia che sarà utilizzata è tutta di provenienza estera (francese, nel caso di specie), a partire dai brevetti, mentre l'alto indebitamento di Enel (intorno ai 50 miliardi) renderebbe problematico per questo operatore sostenere il costo finanziario senza rilevanti aiuti pubblici. Si consideri che negli Stati Uniti sono stati indispensabili forti incentivi federali già dal 2005, ma, ancora a distanza di cinque anni, non risulta in fase di avanzamento nessun cantiere per nuove centrali, mentre, dopo 15 anni e 8 miliardi di dollari spesi, è stato chiuso il deposito geologico per le scorie nucleari di Yucca Mountain;

– nell'ottobre 2009 le tre agenzie di sicurezza, francese finlandese e inglese, hanno individuato carenze nel sistema di sicurezza nell'impianto Epr da ciascuna preso in considerazione, con necessità di tempi e costi ulteriori per la messa in sicurezza ed il completamento delle opere. Considerando il gap tra il momento in cui si chiede l'investimento e quello in

cui si cominceranno a maturare i ricavi per ripagarlo si capisce che è un affare insostenibile per la società. E sarebbe rischioso anche per i privati. A fronte di tali concrete esperienze che anche in tempi recenti sono state registrate in Paesi che adottano la tecnologia oggetto degli impianti di cui al presente decreto, il provvedimento in esame non fornisce alcuna indicazione circa i maggiori fattori di rischio per la copertura degli oneri: vale a dire le attività di pianificazione, di costruzione, di prezzo delle tecnologie, rischi operativi e rischi di *decommissioning*;

– si osserva inoltre che, in ambito di sistemazione di rifiuti radioattivi, l'articolo 18 pone in capo al titolare dell'autorizzazione unica la responsabilità della gestione del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi prodotti durante l'esercizio dell'impianto e stoccati in attesa di essere trasferiti nel Deposito nazionale. Anche in questo caso, i costi sono a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione. La disattivazione degli impianti, ai fini dello smaltimento delle scorie e del rilascio del sito, spetta alla Società gestione impianti nucleari (SOGIN) Spa (articolo 19). Tali attività sono finanziate, ancora una volta, dai titolari dell'autorizzazione attraverso il versamento di un contributo, per ogni anno di esercizio dell'impianto, nel Fondo per il «*decommissioning*», di cui all'articolo 20. Il Fondo è istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico che gestisce il Fondo e che può persino effettuare investimenti fruttiferi. Allo scopo di avere un quadro più chiaro del problema della gestione dei rifiuti nucleari in Italia, è opportuno ricordare che la Sogin è ancora impegnata nelle attività di smantellamento e gestione dei rifiuti nucleari a tutt'oggi presenti nei siti di Trino, Saluggia e Bosco Marengo. Solo nel 2008, infatti, sono stati ottenuti il decreto VIA per la realizzazione dell'impianto Cemex di Saluggia (l'impianto che dovrebbe servire alla solidificazione, mediante cementazione, dei circa 230 metri cubi di scorie radioattive liquide attualmente stoccate nei serbatoi dell'Eurex) e per il *decommissioning* della centrale di Trino, oltre al decreto di disattivazione dell'impianto di Bosco Marengo, primo impianto nucleare ad essere smantellato in Italia. Sembra, dunque, non plausibile che la Sogin riesca a portare a termine tutte le operazioni in corso prima di assumere gli incarichi ad essa derivanti dallo schema di decreto legislativo in esame;

– va altresì rilevato che la norma relativa alla disattivazione degli impianti è di dubbia legittimità se raffrontata alla Direttiva comunitaria 2009/71/Euratom e alla Convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994. La recente Direttiva Euratom 2009/71 del 25 giugno 2009 affida agli Stati membri il compito di emanare, entro il 22 luglio 2011 (termine di attuazione della direttiva), le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative occorrenti per:

1. stabilire requisiti nazionali di sicurezza nucleare;
2. predisporre un sistema di concessione di licenze per l'esercizio degli nucleari, ponendo a carico dei titolari delle licenze obblighi specifici e responsabilità primarie per la sicurezza nucleare in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione ed esercizio o disat-

tivazione di un impianto nucleare nonché per l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze;

3. predisporre un sistema di supervisione della sicurezza nucleare mediante la istituzione di un'autorità di regolamentazione competente.

In linea con tali principi, la previsione contenuta all'art. 5 del provvedimento in esame annovera tra i requisiti soggettivi degli operatori che intendano esercire un impianto nucleare la capacità di garantire anche il pieno controllo delle attività di disattivazione degli impianti, per poi però stabilire all'articolo 19 che l'attività di disattivazione è svolta dalla Sogin S.p.A. e che «essa, al termine della vita dell'impianto, prende in carico la gestione della sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla disattivazione dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi». È la stessa Sogin, secondo quanto previsto all'art. 19, ad effettuare «una valutazione dei costi di disattivazione», decidendo quindi sulla determinazione dei propri ricavi connessi alle operazioni;

– sempre alla Sogin spetta inoltre, secondo quanto disposto all'art. 24 dello schema di decreto, la costruzione del Deposito nazionale nell'ambito del Parco Tecnologico, destinato ad ospitare e smaltire a titolo definitivo i rifiuti radioattivi. Il Parco tecnologico sarà la sede anche di un Centro di Studi e sperimentazione. Fermo restando che il nome altisonante non riesce a smentire che non esiste al mondo un solo Paese (nemmeno la Francia e gli Stati Uniti) che abbia identificato un deposito per lo smaltimento definitivo e sicuro delle scorie a elevata radioattività, è più che evidente che il risparmio che – a detta del Governo – i cittadini dovrebbero avere sulle bollette, non vale il dispendio di un tale quantitativo di risorse, visto che, se in futuro una diversa maggioranza politica decidesse di abbandonare il programma nucleare, gli utenti pagherebbero comunque nelle bollette i costi sostenuti dalle aziende energetiche per avviare la realizzazione degli impianti;

– appare incomprensibile e non corretta la scelta di affidare il compito di localizzare e realizzare il deposito per il trattamento e la custodia dei rifiuti non ad una Agenzia pubblica – come avviene ovunque –, bensì ad una società «di diritto privato» per la quale, pur essendo al momento interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, nei mesi scorsi si è più volte parlato della possibilità di ingresso nel capitale anche di altre società quotate;

IV

sotto il profilo della configurazione dell'eccesso di delega si osserva che:

– nell'ambito del provvedimento al nostro esame è possibile individuare tale vizio nella previsione contenuta all'art. 18 dello schema di decreto legislativo in esame. Al secondo comma dell'articolo in questione si legge che: «Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo le pre-

scrizioni impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti operazionali, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e al riprocessamento e/o immagazzinamento del combustibile irraggiato presso il medesimo Deposito nazionale». Risponde al nome di riprocessamento quella operazione attraverso cui il combustibile esaurito – che contiene ancora una percentuale di Uranio-235 pari al 90/95 per cento – può essere separato e usato per fabbricare nuovo combustibile. Nella delega al Governo prevista all'art. 25 della legge n. 99/2009 tuttavia non compare alcun riferimento al riprocessamento che, tra l'altro, comporterebbe dei costi ancora maggiori rispetto alla semplice operazione di mettere nei depositi il combustibile esaurito appena estratto dalle piscine di raffreddamento. Sempre ad un eccesso di delega può essere ricondotto il disposto dell'articolo 33 che abroga le disposizioni vigenti in materia incompatibili con il presente decreto. All'articolo 3 dello schema di decreto si arriva addirittura ad introdurre una delega nell'ambito di un decreto legislativo attuativo di una legge delega, per di più concernente l'intera materia della strategia nucleare, dalla sicurezza alla consistenza degli impianti nucleari, le alleanze e la cooperazione nazionale, la gestione dei rifiuti radioattivi e la disattivazione degli impianti. Si tratta di tutto quello che già si dovrebbe sapere prima di decidere come individuare i siti, come individuare i realizzatori degli impianti, come compensare i territori e come informare le popolazioni. Per altro l'atto in questione è un documento non emendabile e non soggetto a discussione parlamentare, una sorta di DPEF nucleare;

V

sotto il profilo del mancato rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di appalti e tutela della concorrenza si osserva che:

– come accennato nelle premesse precedenti, lo schema di decreto in esame contiene una serie di disposizioni (nel Titolo II) finalizzate alla individuazione dei soggetti autorizzati a costruire impianti nucleari. Al riguardo l'aspetto più allarmante risiede nella mancata individuazione dei requisiti soggettivi che tali soggetti dovranno possedere, dato che l'articolo 5 dello schema di decreto ne rinvia la compiuta definizione ad un successivo decreto interministeriale. In buona sostanza sarà sufficiente emanare un provvedimento di rango non parlamentare per riuscire a capire chi sarà chiamato a realizzare una centrale nucleare. Tutto ciò, nonostante la legge italiana, ed in particolare il Decreto Legislativo n. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici), stabilisca la natura e le caratteristiche del c.d. *general contractor* che possa partecipare ad una gara pubblica per la costruzione di un'opera pubblica come un'autostrada. Nello schema di decreto in esame, invece, attraverso un semplice Decreto Ministeriale si definiscono le caratteristiche del *general contractor* che, senza gara, e in virtù dell'autorizzazione unica, la cui procedura sembra più simile a quella degli appalti a trattativa privata, progetta, costruisce e gestisce una centrale nucleare. L'operatore privato, inoltre, in virtù dell'articolo 10 dello

schema di decreto, può chiedere di poter realizzare le sue centrali in alcuni siti di sua scelta, per i quali richiede la certificazione. La richiesta è accompagnata dal progetto preliminare dell'impianto, la cartografia del sito, la valutazione preliminare di sicurezza, la valutazione degli effetti ambientali, gli strumenti di pianificazione territoriale e le servitù. Si tratta, come si vede, di quanto – negli ordinari lavori pubblici – deve essere presentato per la gara ad evidenza pubblica, solo che nell'ambito del provvedimento in esame non si menzionano le offerte economiche sulle quali fare una gara e la gara pubblica non esiste;

considerato infine che:

– le Commissioni VIII e X della Camera dei deputati, in sede di esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, hanno evidenziato rilevanti criticità con riferimento agli articoli 5, 7, 10, 13, 11, 22, 25, 28 e 30, nonché, soprattutto, con riferimento all'articolo 19 comma 5 nella parte in cui affida a Sogin S.p.A. e non ad un soggetto terzo la valutazione sulla congruità del Fondo per il «*decommissioning*», attività i cui costi incidono in maniera relevantissima, come dimostra l'esperienza dello smantellamento delle centrali seguito al referendum popolare del 1987, sull'onere complessivo dell'opzione nucleare operata dal Governo, col conseguente concreto rischio di scaricare ulteriori costi sui cittadini utenti (attraverso le tariffe) o contribuenti (attraverso fondi pubblici);

– definendo i siti di interesse strategico nazionale questi potrebbero essere gestiti dalle costituende Società difesa s.p.a e/o Protezione civile s.p.a, quindi al di fuori di qualsiasi incisivo controllo parlamentare ovvero in deroga a normative vigenti regionali e nazionali, ancorché di derivazione comunitaria;

– il provvedimento in esame rappresenta la prova provata dell'intenzione dell'attuale Governo di mettere in moto una macchina pericolosa e inarrestabile capace di annientare principi insuperabili sanciti dalla nostra Carta Costituzionale, travolgere le prerogative delle Regioni, distruggere i poteri urbanistici, di assetto del territorio e della salute pubblica riconosciuti agli Enti Locali, solo al fine di foraggiare alcune imprese pronte a spartirsi i proventi derivanti dalla implementazione dei progetti per la produzione di energia da fonte nucleare, laddove si registra invece un rischio elevato di colonizzazione tecnologica delle imprese italiane e di marginalizzazione della capacità di ricerca nazionale, nonostante non sia stata ancora formalmente ufficializzata la localizzazione dei siti delle centrali nucleari e quindi i cittadini e le autonomie territoriali non siano posti in condizioni di avere informazioni essenziali;

Esprime parere contrario sullo schema di decreto legislativo in esame ed invita il Governo a ritirarne la proposta.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA,
GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI,
TOMASELLI SULL'ATTO DI GOVERNO N. 174**

La Commissione 10^a,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative, A.G. n. 174;

premesso che,

l'articolo 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva affidato il compito di definire la strategia energetica nazionale al Ministro dello sviluppo economico, ma a oltre un anno dalla scadenza del termine nessun documento è stato ancora emanato;

lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di indirizzo strategico del settore energetico, proprie del Ministro dello sviluppo economico e delle regioni per la parte di competenza loro affidata dalla carta costituzionale, sono state nel frattempo accentrate e demandate direttamente alle scelte operate in prima persona dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con evidenti ricadute sugli equilibri nazionali e sullo scenario internazionale;

in assenza di un piano energetico nazionale, il Governo, con la legge 23 luglio 2009, n. 99, ha reintrodotto il nucleare nel nostro Paese dopo oltre 20 anni dall'approvazione del noto referendum abrogativo. Tale iniziativa ha sollevato da subito forti dubbi e perplessità, non soltanto per le possibili ricadute in termini di sicurezza ambientale e di tutela della salute dei cittadini, che alla luce del provvedimento oggi al nostro esame, mantengono tutta la loro attualità;

la scelta del nostro Paese di scommettere sul nucleare, fatto isolato nel contesto internazionale, conferma l'impressione di una posizione fortemente ideologica del Governo che prefigura uno sviluppo del mercato elettrico nazionale incongruente con gli indirizzi strategici prevalenti nell'ambito dell'UE e con gran parte delle direttive europee;

l'atteggiamento del Governo in tale ambito è stato sottolineato anche dall'Agenzia Internazionale dell'energia che lo scorso 3 febbraio ha formulato diversi rilievi critici alle scelte operate dall'esecutivo che trava-

licano talune regole fissate dalla stessa AIE e dalla sua diramazione dell'Agencia per l'energia nucleare dell'OCSE;

constatato che,

la vicenda della reintroduzione del nucleare nel nostro Paese è caratterizzata, fin dall'origine, e ora anche nel decreto legislativo al nostro esame, dall'assoluta mancanza di dialogo, cooperazione e condivisione delle scelte di sviluppo energetico fra Governo, Regioni ed enti locali;

la legge 23 luglio 2009 n. 99, è stata da subito impugnata da 11 regioni proprio in ragione del fatto che il Governo ha esautorato le regioni dalle loro competenze. In particolare, al comma 2, lettera *f*), dell'articolo 25, il Governo ha ostinatamente voluto inserire la previsione dell'esercizio sostitutivo. Come sottolineato allora, si trattava di una previsione normativa errata, tanto che nel decreto al nostro esame si prevede un percorso diverso, certamente più rispettoso delle autonomie locali, ma nella sostanza con i medesimi effetti finali;

l'articolo 3, dello schema di decreto legislativo, recante la «Strategia del Governo in materia nucleare», attribuisce esclusivamente al Governo centrale il compito di definire programmaticamente gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare, il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali, gli orientamenti sulle modalità realizzative, gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare;

al Governo spetta, di fatto, la scelta dell'ubicazione dei siti e del deposito nazionale, che può essere deciso anche contro la volontà delle regioni, con modifica forzata dei piani energetici e quindi andando ad incidere direttamente sulle prerogative delle Regioni, escludendole palesemente da qualsiasi decisione attinente la gestione ambientale e il governo dell'energia nel proprio territorio;

l'articolo in esame rovescia, pertanto, i passaggi logici che dovrebbero caratterizzare un corretto ed ordinato processo di sviluppo energetico del Paese, che a ragion di logica dovrebbe vedere dapprima la stesura di un Piano nazionale di sviluppo, condiviso da tutti i livelli istituzionali, nel quale dovrebbero essere fissati gli obiettivi generali della politica energetica nazionale, successivamente al quale dovrebbe fare seguito un condiviso piano strategico nucleare;

in relazione alla certificazione dei siti nei quali dovrebbero insediarsi le centrali nucleari emergono talune incongruenze nel combinato disposto degli articoli 8, 9 10 e 11 dello schema del decreto legislativo;

in particolare l'articolo 8, assegna il compito dell'individuazione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti all'Agencia nazionale per la sicurezza nucleare senza il coinvolgimento diretto delle regioni. Su proposta dell'Agencia, infatti, verranno definiti i parametri a cui devono rispondere le aree idonee ed entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione dei parametri le regioni e gli enti locali potranno soltanto formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta;

l'articolo 9 assoggetta la strategia nucleare e i parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee alle procedure di valutazione ambientale strategica ma non individua in alcun modo quali siano le aree idonee. Anche in tale caso le regioni e gli enti locali non sono chiamati a svolgere alcun ruolo se non quello consultivo del governo;

l'articolo 10 stabilisce che ciascun operatore interessato possa presentare le istanze per la certificazione di uno o più siti nucleari direttamente al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia per la sicurezza nucleare entro 90 giorni dalla pubblicazione della VAS;

in sostanza, definite le caratteristiche delle aree idonee da parte dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, sottoposte a valutazione VAS, l'individuazione effettiva dei siti dove ubicare le centrali nucleari è demandata ad una istanza degli operatori interessati, prima ancora che risultino effettivamente individuate le aree idonee;

ad aggravare il giudizio sulla procedura appena descritta interviene l'articolo 11 sulla certificazione dei siti, con il quale si prevede che l'Agenzia per la sicurezza nucleare è tenuta a verificare esclusivamente la regolarità formale di ciascuna istanza presentata (entro 30 giorni dalla presentazione) e a trasmettere la certificazione (entro i successivi 90 giorni) al Ministero dello sviluppo economico. Solo successivamente, il Mise sottopone i siti certificati all'intesa della regione interessata ed in caso di mancato accordo, al rilascio della certificazione si provvede con apposito decreto del presidente della repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri

nulla viene previsto in relazione alla sussistenza delle condizioni di certificazione dei siti, con ciò configurando un grave pregiudizio non solo per le regioni coinvolte, ma soprattutto per la tutela dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente. Infatti, le indagini geognostiche e i rilievi ambientali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, sono effettuate solo successivamente al rilascio della certificazione del sito approvato;

l'insieme delle predette previsioni sono in palese contrasto con il dettato dell'articolo 120 della Costituzione, in quanto prevedono meccanismi che non consentono di rispettare le normali procedure concertative fra Governo e regioni;

rilievi critici emergono anche in relazione alla procedura di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari. In particolare, il comma 14 dell'articolo 13 del provvedimento in esame stabilisce che l'autorizzazione unica vale anche quale licenza per l'esercizio dell'impianto senza che su tali impianti siano stati effettuati i necessari collaudi;

l'autorizzazione unica, inoltre, vale quale dichiarazione di pubblica utilità e costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, licenza nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo comunque denominato, previsti da norme vigenti, anche regionali e degli enti locali;

in assenza di quadro prospettico d'insieme sul tema energetico, ed in conseguenza del conflitto già avviato fra i diversi livelli istituzionali, non vengono forniti a tutti i soggetti coinvolti gli elementi necessari per comprendere le reali ricadute delle scelte adottate nel campo dell'energia nucleare che andranno ad incidere sulla qualità della vita delle comunità direttamente interessate dall'installazione dei nuovi impianti nucleari;

l'esperienza internazionale dei paesi democratici dimostra come progetti di questo genere non si possano fare contro i cittadini e le comunità locali, ma solo costruendo il consenso e la condivisione, mentre questo approccio ideologico corre il rischio di creare una reazione di rigetto che non era scontata, risultando così di ostacolo ad una discussione di merito dei problemi;

in relazione alle tematiche della sicurezza dei cittadini emerge in tutta evidenza la clamorosa assenza nel provvedimento al nostro esame, sia nel percorso di sua formazione, sia negli atti ad esso collegati sia nel procedimento autorizzatorio, del Ministero della salute e del Ministero dell'interno, competenti, insieme alle regioni, in materia di prevenzione e tutela della salute dei cittadini;

nello schema di decreto legislativo manca qualsiasi esplicito riferimento all'obbligo da parte del titolare dell'autorizzazione unica ad effettuare attività di monitoraggio radiologico ambientale, appositamente previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e il generico richiamo alla presenza nell'autorizzazione di prescrizioni per garantire la tutela dell'ambiente non sono assolutamente sufficienti;

evidenziato che,

non sono stati fatti passi in avanti per quanto riguarda l'individuazione del deposito di superficie: nel 2012 e nel 2020 torneranno rispettivamente dall'Inghilterra e dalla Francia le scorie relative alle centrali chiuse a seguito del referendum del 1987, mentre siamo ancora al dieci per cento circa di *decommissioning* effettuato;

per quanto riguarda il problema del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, il decreto presenta una contraddizione tra quanto stabilito agli articoli 13 e 18. Se l'articolo 13, infatti, prefigura che lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti avvenga in strutture ubicate nello stesso sito e direttamente connesse con l'impianto nucleare, l'articolo 18 prevede che il titolare dell'autorizzazione unica provveda al trattamento, al condizionamento e allo smaltimento dei rifiuti nonché al riprocessamento e/o immagazzinamento del combustibile irraggiato presso il Deposito nazionale;

non appare chiaro, pertanto, dove effettivamente andranno i rifiuti e il combustibile irraggiato. Se, come sembra dovessero andare nel Deposito nazionale, bisognerebbe allora che questo fosse in costruzione o almeno localizzato prima di avviare la costruzione dei nuovi impianti;

in tale ambito occorre una assoluta chiarezza sulla destinazione del combustibile irraggiato e sui rifiuti, sull'individuazione dei siti, necessaria soprattutto per dimostrare di aver predisposto per tempo la chiusura del

ciclo e di non rinviare alle future generazioni eredità pesanti o almeno non valutate;

la messa in sicurezza definitiva dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività, è un'esigenza imprescindibile, anche se non vi fosse alcuna ripresa del nucleare in Italia. Esso diventa una *condicio sine qua non* per la prosecuzione delle iniziative sul nucleare;

lo sforzo fatto nel decreto di arrivare alla sua localizzazione e realizzazione è apprezzabile, ma forti rilievi critici emergono in relazione alla sua gestione. Il compito di localizzare e realizzare il deposito si è affidata tale attività alla Sogin s.p.a. e non ad una Agenzia pubblica, come avviene ovunque;

la Sogin s.p.a. è una società «di diritto privato», e la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze potrebbe ridursi al 20 per cento del capitale, e l'operazione configura una sorta di «privatizzazione delle attività concernenti il trattamento e la custodia dei rifiuti nucleari»;

tale impostazione, anche se può essere dettato dalla volontà di non creare nuovi soggetti pubblici, non è accettabile. È fondamentale, infatti, dare alla popolazione la massima garanzia che chi si occupa dei rifiuti sia impegnato unicamente nella sicurezza e della protezione della popolazione stessa. Il fatto che a Sogin s.p.a. venga affidato in esclusiva anche in futuro il compito di smantellare gli impianti rende poco accettabile la soluzione prevista. Vi sarebbe infatti un potenziale conflitto di interesse tra un soggetto che deve cercare di smaltire rifiuti al minimo costo e con utili e un soggetto che li deve ricevere e custodire con la massima sicurezza;

per quanto riguarda lo smantellamento degli impianti, l'articolo 19 prevede che, a fine vita degli impianti, la Sogin s.p.a. prenda in carico la gestione in sicurezza e lo svolgimento di tutte le attività relative alla disattivazione dell'impianto. Vi è il rischio che i costi di queste attività vengano «socializzati». Infatti è vero che l'articolo 20 prevede un fondo per il *decommissioning* ma, se il fondo non sarà sufficiente, si ricorrerà al contribuente;

del tutto incomprensibile è, poi, l'affidamento al medesimo soggetto, la Sogin, sia della procedura per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione e alla realizzazione del Parco tecnologico, sia della contemporanea realizzazione ed esercizio del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Ciò in palese contrasto con il dettato dell'articolo 1 del provvedimento medesimo;

una ulteriore contraddizione del decreto riguarda l'individuazione del soggetto che dovrà determinare le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato: mentre l'articolo 25, comma 1, lettera d), attribuisce tale compito a un decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, all'articolo 28 si prevede che le tariffe siano determinate annualmente dall'AEEG secondo criteri aggiornati ogni quattro anni, sulla base della stima dei costi effettuata dalla Sogin SpA che tengano conto tra l'altro degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti e delle misure compensative;

la questione delle garanzie finanziarie è trattata in più articoli ma in maniera confusa e persino contraddittoria. Da un lato sembrerebbero scaricarsi sull'operatore molti costi – che contribuirebbero, peraltro, a rendere meno appetibili le centrali nucleari – come nel caso dell'articolo 13, comma 1, dove si dice che agli oneri derivanti dall'istanza di autorizzazione e dalla certificazione del proponente si provvede nell'ambito del quadro economico-finanziario dell'opera, del medesimo articolo (comma 2, lettera l) in cui si obbliga il proponente a dimostrare la sussistenza di strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dalla sua volontà, nonché dell'articolo 22 che attribuisce all'operatore il compito di garantire le «compensazioni» a persone ed enti locali con divieto di trasferirne gli oneri sugli utenti finali. Dall'altro lato, però, l'articolo 16 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico siano individuati strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica, con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori;

tutto ciò premesso,

considerata la legittima pretesa, nell'interesse del paese, che scelte come quella in esame siano fatte con la dovuta serietà e ponderatezza, e che su temi di tale rilevanza vi sia il coinvolgimento diretto di tutti i livelli istituzionali e il consenso le popolazioni interessate,

esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE VETRELLA SULL'ATTO DI GOVERNO N. 174

La 10^a Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

16. Sarebbe opportuno sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «misure compensative» – che esprimono un particolare senso di negatività come se il «compenso» fosse connesso ad un danno – con un'espressione più positiva del tipo: «benefici» o «agevolazioni». Anche nel testo in più parti viene già utilizzato il termine benefici ;

17. Nell'articolo 5 risulterebbe necessario fissare un termine (ad esempio 60 gg) per l'emanazione del decreto ivi previsto;

18. Nell'articolo 6, considerato che il soggetto sono «gli operatori di cui all'articolo 5», sarebbe opportuno chiarire sia che il MISE provvede all'analisi (almeno preliminare) dei requisiti soggettivi degli operatori, al fine di evitare possibili ricorsi, sia che il solo MISE acquisisce il programma di intervento degli operatori e poi provvede a trasmetterlo agli altri ministeri. Per ridurre i tempi e gli inutili passaggi burocratici sarebbe il caso di prevedere che l'operatore, nel presentare il programma di intervento, fornisca anche tutte le informazioni tecniche che serviranno all'Agenzia per la predisposizione del rapporto prescritto dall'articolo 7;

19. All'articolo 7 risulterebbe più opportuno prevedere che la richiesta all'Agenzia venga trasmessa dal MISE, mantenendo così una visione completa di tutto il procedimento. È altresì necessario prevedere in modo esplicito che l'Agenzia invia il proprio rapporto preliminare al MISE, che poi provvede a trasmetterlo agli altri ministeri. Anche in questo caso andrebbe introdotto il termine (che ad esempio potrebbe essere 90 gg.) entro il quale si deve completare la procedura;

20. Anche nell'articolo 8 il soggetto unico dovrebbe essere il MISE, di concerto con gli altri ministeri. Al comma 3 il periodo «tenendo conto delle osservazioni pervenute e motivando l'eventuale mancato accoglimento delle stesse.» andrebbe modificato come segue: «tenendo conto delle osservazioni pervenute, motivando l'eventuale mancato accoglimento delle stesse.»;

21. All'articolo 9, al comma 2, si ritiene illogica l'espressione: «popolazioni interessate» e quindi dovrebbe essere soppresso il termine: «interessate»;

22. All'articolo 10, al comma 1, andrebbe soppresso il periodo: «in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5», in relazione a quanto già previsto alla lettera a) del comma 3. Anche in questo caso sarebbe ne-

cessario inserire una scadenza temporale (ad esempio 90 gg.), mentre la lettera g) andrebbe soppressa;

23. All'articolo 12, andrebbe inserita, dopo la parola: «titolo», l'altra: «per l'operatore»;

24. All'articolo 13, la parola: «proponente» deve essere sostituita con l'altra: «operatore». Al comma 2, lettera d) la parola: «strumenti» deve essere sostituita con l'altra: «atti». Anche qui andrebbe inserita una scadenza temporale, ad esempio 90 gg. Si segnala anche l'opportunità di specificare (comma 4) chi manda l'istanza all'Agenzia e la necessità di eliminare (comma 6) il riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in quanto non prevista dalle direttive comunitarie, adeguando di conseguenza l'intero comma alla sola acquisizione della Valutazione d'Impianto ambientale;

25. All'articolo 19, comma 3, risulta indispensabile escludere che la SOGIN sia l'unico soggetto a valutare i costi di disattivazione. Si propone quindi di prevedere una valutazione terza (anche eventualmente di congruità) attraverso un'apposita divisione dell'Agenzia che segua la vita dell'impianto;

26. All'articolo 20, si suggerisce di prevedere una valutazione periodica dell'ammontare economico totale necessario anche durante la vita dell'impianto.

27. Prendendo spunto dall'articolo 21, comma 4, si suggerisce che tutti gli oneri aggiuntivi, previsti in varie parti del decreto, che ricadono sull'operatore vengano inseriti esplicitamente nell'articolo che tratta degli obblighi;

28. All'articolo 22, comma 2, lettera a), va chiarito il periodo di corresponsione del beneficio economico, in quanto non si comprende se l'ammontare previsto è totale da dividere negli anni ovvero – come dovrebbe essere – è annuale. Al comma 6, si suggerisce poi di eliminare i concetti negativi associati ad espressioni come «salute della popolazione» e «tutela dell'ambiente», chiarendo invece che i benefici sono di natura sociale, ambientale, culturale;

29. All'articolo 24 risulta fondamentale colmare il vuoto esistente nel decreto tra i tempi dello stoccaggio temporaneo da parte dell'operatore e quelli della messa in funzione del deposito nazionale. Infatti, in mancanza, vi sarebbe una indeterminazione che non consentirebbe all'operatore di completare la proposta industriale o, comunque, si darebbe adito a costosi contenziosi per lo Stato;

30. All'articolo 30, si suggerisce di dividere la parte transitoria (quando non esiste ancora l'operatore), da quella a regime, lasciando allo Stato la definizione e la copertura finanziaria nella fase transitoria e a carico degli operatori la fase a regime attraverso la messa a punto di un completo programma di informazione.